



ASP - RAGUSA  
PROTOCOLLO DirGen  
N.PROT. U - 0001187  
DEL 02/04/2019

Direzione Generale  
Piazza Igea, 1  
97100 RAGUSA

Telefono  
0932.234219

EMAIL  
direttore.generale@asp.rg.it

WEB  
[www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it)

A Tutti i Dirigenti dei Dipartimenti  
Prevenzione e DSM

Ai Direttori Distretti Sanitari

Ai Direttori Sanitari PP.OO.

Ai Direttori UU.OO.CC. e UU.OO.SS.

E p.c. Al Direttore Sanitario Aziendale

**OGGETTO: Trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario: i chiarimenti  
del Garante per la Protezione dei Dati**

Il mutato ed articolato assetto normativo, intervenuto con l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (**Gdpr**) e del Codice Privacy come aggiornato dal D.Lgs. **101/2018**, ha presentato agli operatori del settore, soggetti istituzionali, responsabili della protezione dei dati/*data protection officer* e delegati al trattamento dei dati sanitari diversi problemi e dubbi interpretativi su come trattare lecitamente i dati relativi alla salute.

Il Garante per la protezione dei dati personali, pur rilevando come il quadro regolatorio non sia ancora definitivo, in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti pervenuti relativamente ai nuovi adempimenti, con un recente provvedimento (**provvedimento n. 55 doc. web n. 9091942**) ha ritenuto opportuno indicare le seguenti precisazioni sull'applicazione della disciplina di protezione dei dati in ambito sanitario.

**Disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario**

Il dato relativo alla salute, rientrando nelle cc.dd. "categorie particolari di dati", per poter essere trattato in modo lecito, ai sensi dell'art. 9 del GDPR, è necessario che ricorrano, specificamente:

- a) **motivi di interesse pubblico rilevante;**
- b) **motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;**
- c) **finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria necessaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali ( c.d. “finalità di cura”)**

Con riferimento al **trattamento dei dati di salute per finalità di cura da parte dei professionisti tenuti al segreto professionale**, il Garante chiarisce che, diversamente dal passato, l'Azienda Sanitaria, **non deve più richiedere il consenso al paziente per i trattamenti necessari**, ossia essenziali per il raggiungimento di finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute.

In tal caso, l'Azienda dovrà erogare l'apposita informativa ( scaricabile dall'home page sul link “Protezione dati personali”) e annotarne l'avvenuta somministrazione.

Quando invece l'Azienda propone al paziente trattamenti di dati per finalità di cura a carattere non necessario, il trattamento può essere effettuato solo previo consenso espresso dell'interessato, che deve essere richiesto anche nei casi in cui la sua acquisizione sia espressamente prevista da disposizioni o legge o indicazioni del Garante Privacy, come ad esempio:

- **i trattamenti connessi all'utilizzo di App mediche**, per mezzo delle quali vengono raccolti dati (anche sanitari) dell'interessato per finalità diverse dalla telemedicina;
- **il Fascicolo sanitario elettronico** (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, comma 5);
- **il Dossier sanitario** (Linee guida in materia di Dossier sanitario del 4 giugno 2015, doc web. n. 4084632);
- **la refertazione on line**, in relazione alle modalità di consegna del referto (D.P.C.M. 8 agosto 2013, art. 5).

### **Informazioni da fornire all'interessato**

Al riguardo, il Garante evidenzia che il GDPR non stravolge, rispetto al passato le modalità e i contenuti delle informazioni da rendere all'interessato. **La trasparenza è un elemento fondamentale del trattamento dei dati personali** (art. 5, par. 1, lett. a), GDPR) e al fine di rendere consapevoli gli interessati è necessario offrire loro informazioni in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro.

**Il GDPR responsabilizza il titolare del trattamento rispetto alla trasparenza** e di conseguenza gli compete scegliere le modalità più appropriate con cui fornire l'informativa; deve tenere presente le circostanze e il contesto in cui viene effettuato il trattamento come ad esempio il dispositivo utilizzato, la natura dell'interazione con il titolare e le eventuali limitazioni che implicano tali fattori.

Sul tema, il Garante ha ritenuto opportuno suggerire ai titolari operanti in ambito sanitario che effettuano una pluralità di trattamenti di particolare complessità – come le aziende sanitarie – **di fornire all'interessato le informazioni in modo progressivo.**

Tanto sta a significare che le strutture sanitarie potrebbero fornire alla generalità dei pazienti solo le informazioni relative ai trattamenti che rientrano nell'ordinaria attività di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Laddove invece ci si trovi di fronte a trattamenti che rientrano in attività straordinarie e particolari di erogazione delle prestazioni sanitarie (es.: fornitura di presidi sanitari, modalità di consegna dei referti medici on-line, finalità di ricerca), **le informazioni potrebbero essere rese in un secondo momento solo ai pazienti effettivamente interessati da tali servizi e ulteriori trattamenti.**

Ciò al fine di offrire ai pazienti una maggiore attenzione alle informazioni veramente rilevanti circa gli aspetti più significativi del trattamento.

La presente per ampia pubblicità e diffusione

Il D.P.O.

*Dr.ssa*  *Giovanna Di Stefano*

Il Commissario Straordinario

  
*Arch. Angelo Aliquò*